La Carta di soggiorno per familiari di cittadini UE

L'art. 10 del D.lgs. 30/2007 prevede che "*I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione""*. In particolare sono definiti familiari ai sensi dell'art. 2: coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.

La circolare 400.B/2021 indica, a tal proposito, che, a partire dal 2 agosto 2021 la carta sarà stampata in formato elettronico e avrà una durata di 5 anni.

Anche in questo caso si pone il problema di capire cosa succede nel caso in cui il vincolo familiare sia venuto meno.

L'art. 12 del D.lgs. 30/2007 stabilisce che il divorzio o l'annullamento del matrimonio non incidono sul diritto al soggiorno del familiare se questo, alternativamente:

- ha acquisito il diritto al soggiorno permanente
- svolga regolare attività lavorativa o sia iscritto ad un corso di studi
- disponga di risorse sufficienti per non diventare un onere a carico dello stato e di un'assicurazione sanitaria
- il matrimonio sia durato almeno 3 anni, di cui uno nel territorio nazionale
- abbia ottenuto l'affidamento dei figli
- risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell'ambito familiare
- beneficia del diritto di visita al figlio minore.

Tale norma è stata introdotta all'interno del nostro ordinamento riprendendo quanto affermato dall'art. 13 della Direttiva 2004/38/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO nel cui considerando, inoltre, si legge "**È *necessario inoltre tutelare giuridicamente i familiari in caso di decesso del cittadino dell'Unione, di divorzio, di annullamento del matrimonio o di cessazione di una unione registrata.*** *È quindi opportuno adottare misure volte a garantire che, in tali ipotesi, nel dovuto rispetto della vita familiare e della dignità umana e a determinate condizioni intese a prevenire gli abusi, i familiari che già soggiornano nel territorio dello Stato membro ospitante conservino il diritto di soggiorno esclusivamente su base personale".*

Progetto finanziato dal Citizens, Equality, Rights and Values Programme dell'Unione Europea

Non solo nel sopramenzionato articolo 13 viene specificato che il divorzio o lo scioglimento del matrimonio *"non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro se [...] c) situazioni particolarmente difficili, come* ***il fatto di aver subito violenza domestica*** *durante il matrimonio o l'unione registrata, esigono la conservazione del diritto di soggiorno"*.

Sul tema una specifica deve essere fatta in relazione ai familiari di cittadini italiani a cui, ai sensi dell'art. 23 D.lgs. 30/2007 si applica la disciplina in esso contenuta purchè sia più favorevole. A tal proposito, tuttavia, deve essere specificato che, a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 69/2023 convertito in legge con l. 103/2023, è stata fatta una distinzione tra i familiari di cittadini italiani che hanno già esercitato il proprio diritto alla libera circolazione e, pertanto sono definiti "dinamici", al contrario, quelli che si trovano ancora nel proprio Paese d'origine, definiti "dinamici".

Nei confronti dei primi, infatti, la disciplina originaria rimane invariata e, pertanto, la carta di soggiorno potrà essere rinnovata per altri 5 anni o convertita, se ne ricorrono i requisiti, in una carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini dell'Unione Europea con validità di 10 anni (ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 30 del 2007).

La norma nulla chiarisce in relazione alla durata di questo nuovo permesso e soprattutto in relazione agli altri diritti connessi all'applicazione del dlgs 30/2007 in particolare:

- se deve ritenersi applicabile ai familiari stranieri di cittadini italiani stabili il diritto al soggiorno permanente dopo 5 anni di residenza
- quali siano i familiari stranieri che hanno diritto al soggiorno vale a dire se siano quelli di cui al testo unico in materia di ricongiungimento o la categoria più ampia disciplinata dagli artt. 2 e 3 del d.lgs 30/2007.

Deve ritenersi che una lettura costituzionalmente orientata della riforma debba concludere per la totale applicabilità del dlgs 30/2007 anche ai familiari stranieri di cittadini italiani statici laddove in difetto vi sarebbe una violazione del principio di parità di trattamento di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Per quel che riguarda la parità di genere e la tutela delle donne nella coppia si evidenzia la particolare importanza delle norme del Dlgs 30/2007 in materia di revoca della carta e soggiorno permanente.

Di particolare rilievo è infatti l'art 12 che stabilisce espressamente che in caso di violenza, anche se non si sia maturato il diritto al soggiorno permanente, si mantiene il diritto al soggiorno del familiare che sia stato vittima di reati nell'ambito della famiglia. In particolare:

1. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio dei cittadini dell'Unione non incidono sul diritto di soggiorno dei loro familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi

abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o soddisfino personalmente le condizioni previste all'articolo 7, comma 1.

2. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio con il cittadino dell'Unione non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro a condizione che essi abbiano acquisito il diritto al soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o che si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) il matrimonio è durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento;

b**) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria;**

c) l'interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell'ambito familiare;

d) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando sono considerate necessarie.